



COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE – AMBIENTE – SICUREZZA – MOBILITÀ URBANA – POLITICHE
AGRICOLE – POLITICHE ENERGETICHE

Verbale N° 89 del 08/07/2015

Da inviare a: <input type="checkbox"/> Commissario Straordinario <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio <input type="checkbox"/> Segretario Generale	Ordine del Giorno:
	1. Comunicazioni del Presidente; 2. Approvazione verbale della seduta precedente; 3. Studio della normativa di settore per la redazione di un apposito regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico; 4. Studio e redazione del Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico; 5. Varie ed eventuali.
	Note

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Pipitone Antonio	SI		10,30	11,25		
V. Presidente	Castrogiovanni Leonardo	SI		10,30	11,25		
Componente	Campisi Giuseppe		SI				
Componente	Coppola Gaspare		SI				
Componente	Fundarò Antonio	SI		10,30	11,25		
Componente	Lombardo Vito		SI				
Componente	Sciacca Francesco	SI		10,30	11,25		

L'anno Duemilaquindici (2015), il giorno 08 del mese di Luglio, alle ore 10,30, presso la propria sala delle adunanze, ubicata nei locali di Via Pia Opera Pastore N° 63/A, si riunisce la Quarta Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Pipitone e i Componenti Castrogiovanni Leonardo, Fundarò Antonio e Sciacca Francesco.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Lipari Giuseppe, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **primo** punto all'O.d.G.: "**Comunicazioni del Presidente**".

Il Presidente Pipitone fa presente che non ci sono comunicazioni da fare.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **secondo** punto all'O.d.G.: "**Approvazione verbale della seduta precedente**".

Il Presidente Pipitone dà lettura del verbale della precedente seduta. Si pone a votazione. Viene approvato, per alzata di mano, con voto unanime da parte dei Componenti presenti.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **terzo** punto all'O.d.G.: "**Studio della normativa di settore per la redazione di un apposito regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico**".

Il Presidente della Commissione fa notare come la qualità dell'ambiente sia considerata fondamentale per la salute e il benessere. Fin dagli anni 70, l'Unione europea (UE) e i suoi Stati membri hanno introdotto misure per assicurare l'attento utilizzo delle risorse naturali, per minimizzare gli impatti ambientali negativi della produzione e del consumo, e per proteggere la biodiversità e gli habitat naturali. Fondata sul titolo XX del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la legislazione ambientale dell'UE affronta temi di ampia portata quali la gestione dei rifiuti, la qualità dell'aria e dell'acqua, i gas a effetto serra e le sostanze chimiche tossiche.

L'UE integra gli aspetti ambientali in altre sue politiche (ad es. trasporti ed energia) ed è uno dei maggiori protagonisti globali, che insiste per norme ambientali più rigorose e interventi efficaci contro il cambiamento climatico.

Di seguito è riportato un elenco aggiornato della normativa Italiana, con commenti specifici sulle norme principali. Sono state incluse anche quelle norme che, pur legiferando su materie diverse, contengono anche capitoli relativi ad aspetti acustici, spesso causando problemi interpretativi.

Dobbiamo infatti ricordare che l'Italia è stata una delle ultime ad adeguarsi alle disposizioni Europee in materia di acustica, e lo ha fatto nel peggiore dei modi, ovvero lasciando la discrezionalità della norma a politici e non a tecnici tramite norme non chiare e/o difficilmente interpretabili. Soprattutto le ultime normative, inserite "per caso" in leggi relative ad ambiti del tutto differenti all'acustica, hanno completamente destabilizzato la giurisprudenza, aprendo di fatto un Far West interpretativo che ha favorito i soli Legali, e

non gli acquirenti ed usufruttuari di un bene acquisito sempre con molti sacrifici o i cittadini che sopportano incredibili disagi.

Di fatto, una norma creata al solo scopo di favorire i costruttori con pochi scrupoli, ovvero quelli che non facevano nulla per rispettare le norme, ha creato una “zona grigia” in cui tutti posso dimostrare il contrario di tutto, disattendendo il principio per cui dovrebbe essere tutelato dalle Leggi chi compra un bene, e non chi vende un prodotto contraffatto.

La legiferazione acustica in Italia si dimostra quindi una zona franca rispetto alle normali regole legislative; basti dire che, essendo tutti i decreti attuativi emanati dopo il periodo di due anni fissato dalla Legge 447/95, in teoria non sarebbero validi (ed in qualunque paese Europeo non lo sarebbero di sicuro); invece vengono applicati per non far fare figuracce ai legislatori, seguendo il detto “piuttosto che nulla meglio piuttosto”

Oltre a questo “secondario” fattore, possiamo dire che le norme relative alle strade, autostrade, ferrovie e aeroporti non sempre appaiono congrue, soprattutto nei confronti di chi vive vicino a tali infrastrutture. Tuttavia, se almeno venissero lette dai Sindaci ed Assessori nei vari Comuni, dovrebbero chiarire i rischi che esistono a costruire all’interno delle fasce di pertinenza: peccato che gli interessi economici le rendano di fatto inutili ad evitare che qualcuno lo faccia. Valga per tutti l’esempio del Comune di Biassono (MB) che ha reso edificabili le zone agricole a fianco della curva di Biassono del Circuito Internazionale di Monza, con conseguente successiva azione legale dei residenti nei confronti, badate bene, non di chi ha edificato senza rispetto delle norme né di chi ha firmato il cambio di destinazione d’uso delle stesse senza seguire le Leggi, bensì dell’Autodromo, il quale, “poverino”, era lì da oltre 100 anni, forse nessuno se ne era accorto.

Per le normative relative a contestazioni tra privati, fortunatamente, la giurisprudenza è ormai ricca di sentenze, per cui almeno in questo settore non vi è la possibilità di discussioni interpretative infinite, nonostante i tentativi, anche in questo campo, di eliminare tali valutazioni; al più si tratterebbe di uniformare certi parametri di valutazione, estremamente variabili a seconda se il tecnico sia da una parte o dall’altra della barricata. Perciò secondo alcuni basta un supero di 3 dB avvenuto nell’intero periodo notturno per chiedere la chiusura di una attività, però non chiedono che siano allontanati tutti gli uccellini che cantano al mattino in primavera, che fanno sicuramente più “rumore” e per un periodo più lungo.

Elenco normativa nazionale

D.P.C.M. 01/03/91

Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno

Legge 26/10/95, n. 447 e s.m.i.

Legge quadro sull’inquinamento acustico

D.M. 11/12/96

Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo

D.M. 31/10/97

Metodologia di misura del rumore aeroportuale

D.P.C.M. 14/11/97

Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

D.P.R. 11/12/97, n. 496 e s.m.i.

Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili

D.P.C.M. 05/12/97

Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici

D.P.R. 11/12/97, n. 496

Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili

D.M. 16/03/98

Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico

D.P.C.M. 31/03/98

Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del Tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera b), e dell'art.2, commi 6,7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"

D.P.R. 18/11/98, n. 459

Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario

D.P.C.M. 16/04/99, .n. 215

Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi

D.M. 20/05/99

Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico

D.M. 03/12/99

Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti

D.M. 29/11/00 e s.m.i.

Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore

D.P.R. 03/04/01, n. 304

Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447

D.Lgs. 04/09/02, n. 262 e s.m.i.

Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto

D.P.R. 30/03/04, n. 142

Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447

D.Lgs. 17/01/05, n. 13

Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari

D.Lgs. 19/08/05, n. 194 e s.m.i.

Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale

D.Lgs. 09/04/08, n. 81 e s.m.i.

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Legge 27/02/09, n. 13

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente

Legge 07/07/09, n. 88 e s.m.i.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008

Legge 04/06/10, n. 96

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009

Legge 12/07/11, n. 106

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia

D.P.R. 19/10/11, n. 227

Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese.

Oltre alla normativa nazionale vigente qui riportata, si applicano le disposizioni normative e i regolamenti degli enti locali (Regione, Provincia, Comune).

Legge Quadro sull'inquinamento acustico n°447 del 26/10/95

La Legge quadro sull'inquinamento acustico del 26 Ottobre 1995 n°447 stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico. I principi introdotti hanno il valore di principi fondamentali non modificabili dal potere legislativo attribuito alle regioni ai sensi dell'art. 117 della costituzione. La legge quadro affida la funzione centrale di indirizzo al Ministero dell'Ambiente, mentre competenze specifiche sono attribuite ai Ministeri della Sanità, dei Lavori Pubblici, dei

Trasporti e della Navigazione, dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato; anche Regioni, Province e Comuni ricoprono un ruolo determinante.

La legge definisce e delinea le competenze sia degli enti pubblici che esplicano le azioni di regolamentazione, pianificazione e controllo, sia dei soggetti pubblici e/o privati, che possono essere causa diretta o indiretta di inquinamento acustico.

La Legge Quadro si occupa di definire in quali casi è necessaria ed obbligatoria la documentazione di impatto acustico.

In particolare, nell'art. 8 viene stabilito che: "i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate."

Nell'ambito di queste procedure, o su richiesta dei comuni, si predispone una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade;
- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Inoltre, è fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- scuole e asili nido;
- ospedale;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali.

Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

Alla Legge Quadro, che definisce il quadro di riferimento, sono collegati una serie di decreti attuativi e di leggi regionali, che permettono di completarne l'applicazione.

DPCM 01/03/91 "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e DPCM 14/11/97 "determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"

Prima della Legge Quadro, il DPCM 1/3/91 "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" fissava i soli limiti di immissione, assoluti e

differenziali, per particolari sorgenti. Inoltre, altre norme fissavano i limiti di emissione di specifiche sorgenti sonore.

Il decreto che, in seguito, fissa i limiti e i valori entro quali attenersi è il DPCM 14/11/97 "determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", entrato in vigore il 1° gennaio 1998. Questo decreto conferma l'impostazione del DPCM 1/3/91 che fissava i limiti di immissione assoluti per l'ambiente esterno in un'unica tabella valida per tutte le tipologie di sorgenti. Il nuovo decreto introduce poi la definizione di valore di attenzione e di qualità oltre a ribadire le definizioni preesistenti.

A corredo dei limiti fissati vi è la necessità di una classificazione del territorio secondo zone acustiche, definita dal DPCM 14/11/97 seguendo le precedenti indicazioni della Legge Quadro.

In attesa della suddivisione del territorio comunale in zone, si applicano, per le sorgenti sonore fisse, i limiti di accettabilità stabiliti nel DPCM 1/3/91.

Nonostante l'uscita del DPCM 14/11/97 per consuetudine si continua ad applicare una doppia metodologia: nel pubblico l'applicazione del decreto è ormai assodata mentre, nel privato, si fa ancora comunque riferimento al concetto della normale tollerabilità.

Il concetto giurisprudenziale della "normale tollerabilità"

In acustica se avviene un raddoppio della energia emessa da una qualsivoglia sorgente, si ottiene un aumento di 3 dB rispetto al livello di rumore rilevato inizialmente.

Numerosi studi sulla fisiologia dell'orecchio umano hanno stabilito che tale raddoppio rappresenta un fattore udibile da parte dell'orecchio medio. Applicando tale concetto si è stabilito che, un qualsiasi rumore che non superi di 3 dB il livello del rumore di fondo presente nella zona (o nell'appartamento), non rappresenti un fattore di disturbo, ed è quindi considerato accettabile.

Il rumore di fondo è valutato in termini statistici come il livello sonoro superato per il 95% del tempo di misura e viene comunemente chiamato con il simbolo L95.

Per fare un esempio, se il livello di L95 nella camera da letto è di 22 dB(A), sarà considerato accettabile quel rumore che non incrementa il livello oltre i 25 dB(A).

DMA 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo"

Si definiscono impianti a ciclo produttivo continuo quegli impianti di cui non è possibile interrompere l'attività.

Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati in zone diverse da quelle esclusivamente industriali, o la cui attività dispiega i propri effetti in zone diverse da quelle esclusivamente industriali.

Gli impianti esistenti sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1991 (criterio differenziale) quando non siano rispettati i valori assoluti di immissione; per gli impianti realizzati dopo l'entrata in vigore del presente

decreto (19/3/96), il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio della relativa concessione.

DPCM 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"

Prima dell'emanazione di tale decreto, l'unico regolamento che stabiliva prestazioni minime di fonoisolamento e di comfort acustico in un appartamento era il Regolamento di Igiene.

A differenza, ad esempio, dei requisiti aero-illuminanti o delle volumetrie dei locali, complicità le Amministrazioni locali e la mancanza di strumentazione e di personale di controllo, ma soprattutto a causa della mancanza di una mentalità aperta al problema, le richieste relative alle prestazioni acustiche erano frequentemente disattese, con gravi disagi da parte degli utenti finali, che si trovavano a percepire anche i minimi sussurri da parte del vicino.

Con questo nuovo decreto si è cercato di armonizzare i coefficienti di fonoisolamento delle strutture degli edifici con quelli Europei, introducendo una serie di requisiti tecnici.

La norma prevede questi limiti per le abitazioni (ospedali e altre casistiche sono differenti):

50 dB di potere fonoisolante apparente minimo tra unità immobiliari

40 dB di isolamento acustico minimo per facciata

63 dB(A) di rumore massimo per il calpestio

35 dB(A) massimi per la rumorosità degli impianti tecnici discontinui

25 dB(A) massimi per la rumorosità degli impianti tecnici continui

I commenti non possono che essere positivi, a meno dei livelli di rumore degli impianti discontinui, secondo chi scrive ancora troppo elevati.

Sarebbe, inoltre, utile definire quali sono gli enti abilitati al controllo ed in che fase della presentazione del progetto è richiesta la previsione acustica. Inoltre sarebbe auspicabile legare in qualche modo i valori di isolamento di facciata al valore di rumorosità presente esternamente (per esempio causata dal traffico veicolare o da attività industriali vicine).

DMA 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"

Dal punto di vista pratico il decreto specifica una serie di metodologie di acquisizione del segnale sia in ambiente esterno che interno, e fissa anche delle metodologie di analisi del segnale per l'identificazione dei toni puri e dei segnali impulsivi, con una serie di coefficienti correttivi da applicare nel caso vi fossero tali componenti peggiorative.

Per certi versi il decreto ha invece creato ulteriore confusione: la definizione di come, secondo il redattore della norma, si debba eseguire la ricerca del tono puro è un esempio classico di quanto si possa complicare una cosa semplice, in quanto adesso vi è la possibilità che, pur in presenza di un segnale perfettamente udibile e in precedenza identificabile come tono puro in pochi secondi, adesso non sia più considerabile tale per la presenza magari di una armonica o di un altro tono seminascosto in una banda anche lontana dal segnale di disturbo.

DPCM n°215 16 Aprile 1999 "determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"

Questo decreto determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto. Fermi restando i limiti generali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico, fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 i valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti, determinati in base agli indici di misura LASmax e LAeq, definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 marzo 1998, sono i seguenti: 102 dB (A) LASmax; 95 dB (A) LAeq.

I valori sono riferiti al tempo di funzionamento dell'impianto elettroacustico nel periodo di apertura al pubblico.

Il gestore verifica i livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione ed effettua i conseguenti adempimenti ed effettua le verifiche anche dopo ogni modifica o riparazione dell'impianto elettroacustico, avvalendosi di un tecnico competente in acustica, il quale redige una relazione indicante l'elenco dettagliato dei componenti e l'impostazione delle regolazioni dell'impianto elettroacustico utilizzato per la sonorizzazione del locale, nonché l'impostazione dell'impianto elettroacustico corrispondente alla massima emissione sonora senza distorsioni o altre anomalie di funzionamento.

DPR n° 459 del 18/11/1998 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario"

Il Decreto Attuativo per la definizione dei limiti di immissione nelle fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie, così come previsto dalla Legge Quadro sul rumore 447/95, è il DPR n° 459 del 18.11.1998. Le disposizioni del DPR n° 459/1998 si applicano:

a infrastrutture esistenti, alle loro varianti ed alle infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a linee esistenti

a infrastrutture di nuova realizzazione

Per le nuove linee in affiancamento a linee esistenti, per le infrastrutture esistenti, per le loro varianti e per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto inferiore a 200 km/h, è prevista una fascia di pertinenza ferroviaria pari a 250 m per ciascun lato a partire dalla mezzzeria dei binari esterni. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima – più vicina all'infrastruttura – della larghezza di 100 m (fascia A); la seconda – più distante all'infrastruttura – della larghezza di 150 m (fascia B). Per tali infrastrutture valgono i limiti assoluti di immissione del rumore specificati nel decreto. Al di fuori della fascia di pertinenza (250 m) valgono i limiti previsti dal DPCM 14.11.1997.

Per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h è prevista una fascia di pertinenza ferroviaria pari a 250 m per ciascun lato a partire dalla mezzzeria dei binari esterni. È inoltre necessario considerare, nello studio di impatto acustico, tutti i ricettori all'interno di un corridoio di 250 m per lato misurati a partire dalla

mezzeria del binario esterno, esteso a 500 m per lato in presenza di ricettori particolarmente sensibili quali scuole, ospedali, case di cura e riposo. Per tali infrastrutture valgono i limiti assoluti di immissione del rumore specificati nel decreto. Al di fuori della fascia di pertinenza (250 m) valgono i limiti previsti dal DPCM 14.11.1997.

Per entrambi i casi, qualora i suddetti valori non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale, si evidenzino l'opportunità di procedere a interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti interni (finestre chiuse):

35 dBA Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo

40 dBA Leq notturno per tutti gli altri ricettori

45 dBA Leq diurno per le scuole.

Tali valori devono essere rispettati al centro della stanza più esposta, a finestre chiuse, a 1,5 m di altezza dal pavimento.

DPR n.142 30/03/04 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare"

Il DPR n.142 del 30 Marzo 2004 stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali. In particolare all'Art. 2 "Campo di applicazione" si definiscono le tipologie di infrastrutture stradali interessate da verifica di previsione di impatto acustico:

A. autostrade;

B. strade extraurbane principali;

C. strade extraurbane secondarie;

D. strade urbane di scorrimento;

E. strade urbane di quartiere;

F. strade locali.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano:

alle infrastrutture esistenti, al loro ampliamento in sede e alle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti;

alle infrastrutture di nuova realizzazione.

Il decreto definisce la fascia di pertinenza acustica e ne fissa altresì la modalità di individuazione, le caratteristiche ed i limiti di immissione previsti al suo interno per le infrastrutture di tipo A, B, C, D, E, F, esistenti, soggette a modifica, di nuova realizzazione.

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

Il decreto stabilisce le modalità di valutazione e gestione del rischio di esposizione dei lavoratori al rumore.

In particolare, il decreto stabilisce gli indicatori di esposizione dei lavoratori al rumore: pressione acustica di picco (ppeak), livello di esposizione giornaliera (LEX,8h), livello di esposizione settimanale (LEX,w).

Operativamente, per la determinazione del livello di esposizione giornaliera e settimanale occorre far riferimento alla norma ISO 1999 del 1990 e/o alla UNI 9432 del 2008.

Il decreto stabilisce i valori inferiori d'azione, i valori superiori d'azione e i valori limite d'esposizione: il superamento di tali valori determina l'attivazione di differenti misure di prevenzione e protezione (misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore; informazione, formazione e addestramento; sorveglianza sanitaria; scelta ed utilizzo di dispositivi di protezione individuale).

I valori d'azione e limite sono i seguenti:

valori inferiori d'azione: LEX = 80 dB(A), ppeak = 135 dB(C)

valori superiori d'azione: LEX = 85 dB(A), ppeak = 137 dB(C)

valori limite di esposizione: LEX = 87 dB(A), ppeak = 140 dB(C)

I valori limite di esposizione non devono mai essere superati, ma possono essere rispettati tenuto conto dell'attenuazione fornita dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore.

I valori di picco (ppeak) da considerare obbligatoriamente sono quelli riguardanti i rumori impulsivi.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **quarto** punto all'O.d.G: "**Studio e redazione del Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico**".

La commissione consiliare preso spunto dalla norma vigente si impegna a studiare e stendere il presente regolamento:

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA AI SENSI DEL comma 1 punto a) DELLA LEGGE 447 DEL 26.10.1995, DEL D.P.C.M. 14.11.1997, DEL D.M. 16.03.1998, DELLA L.R. 89 DEL 1.12.1998 E DELLA D.C.R.T. 22 FEBBRAIO 2000 N. 77

Intervengono nella discussione i Consiglieri comunali presenti che, dopo ampio dibattito, formulano le sotto elencate proposte regolamentari:

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1

Finalità

[1] L'azione amministrativa del Comune di Alcamo è improntata ai principi di tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno.

Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione, per quanto di competenza dell'Amministrazione Comunale, delle disposizioni dettate dalla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e dal D.P.C.M. 14 novembre 1997

“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” dal D.M. 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”.

[2] Le norme del presente regolamento sono emanate in accordo a quanto stabilito dalla cartografia sulla quale è riportata la suddivisione del territorio comunale in classi acustiche.

[3] La suddivisione in classi acustiche del territorio comunale persegue i seguenti obiettivi:
a) stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale;

b) costituire riferimento per la eventuale redazione del Piano di risanamento acustico di cui all’art. 7 della Legge 447/95, in base al confronto tra rumorosità ambientale misurata o stimata nei diversi ambienti del territorio comunale e standard di comfort acustico prescritti nelle diverse zone, secondo le classificazioni assegnate in sede di classificazione acustica;

c) consentire l’individuazione delle priorità d’intervento, in relazione all’entità del divario tra stato di fatto e standard prescritti, ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all’inquinamento acustico;

d) costituire supporto all’azione amministrativa dell’Ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo principi di tutela dell’ambiente urbano ed extraurbano dall’inquinamento acustico.

Art. 2

Forme di inquinamento acustico

[1] Ai fini del presente regolamento, l’inquinamento acustico è da suddividersi in due forme principali:

a) inquinamento acustico in ambiente esterno, che si riflette all’esterno degli ambienti nei quali ha origine o che viene prodotto da attività svolte all’aperto;

b) inquinamento acustico in ambiente interno, che è prodotto all’interno di ambienti chiusi.

[2] Inoltre sono sottoposti a normative specifiche, alle quali il presente regolamento rimanda, i rumori provenienti da:

a) Traffico veicolare

b) Aeromobili civili

c) Traffico ferroviario

Art. 3

Definizioni tecniche

[1] Le definizioni tecniche per l'attuazione del presente regolamento sono indicate in apposito documento che gli Uffici del Comune realizzeranno entro trenta giorni dall'approvazione del predetto Regolamento.

Esse si rifanno a quanto sopra citato dal Decreto Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998, Appendice 1, e dall'art. 2 comma 1 della Legge 447/95.

[2] A dette definizioni tecniche viene fatto esplicito riferimento per l'interpretazione del citato decreto, del presente regolamento e delle documentazioni presentate dal Comune nell'ambito di procedimenti amministrativi e di provvedimenti dallo stesso emessi.

Art. 4

Misurazioni e controlli

[1] Nell'Appendice al presente regolamento sono riportate, in conformità a quanto disposto dal citato Decreto Ministero dell'Ambiente 16.03.1998:

- a) le specifiche tecniche inerenti la strumentazione di misura da utilizzare per i rilevamenti dei livelli di rumore e le disposizioni che ne disciplinano l'impiego;
- b) le modalità procedurali per il rilevamento dei livelli di rumore;
- c) la presentazione dei risultati dei rilevamenti dei livelli di rumore mediante trascrizione su idoneo rapporto.

[2] Le attività di controllo e rilevazione dei livelli di rumore, sia nell'ambiente esterno che negli ambienti abitativi, viene effettuata dagli organi competenti preposti a tali servizi, mediante osservanza delle disposizioni citate al comma precedente e riportate esplicitamente e dettagliatamente nell'Appendice.

Alle ore 11,25 escono i Consiglieri Fundarò Antonio e Sciacca Francesco.

Per mancanza del numero legale, alle ore 11,25, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO
LIPARI GIUSEPPE

IL PRESIDENTE
PIPITONE ANTONIO